



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 19.39.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5314]
(cress@pec.minambiente.it)

Alta Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alta ABBANOVA S.p.A.
(gap@pec.abbanoa.it)

Oggetto: **SCANO MONTIFERRO (OR), MACOMER (NU) e SINDIA (NU) – Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A.**
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)
Proponente: Abbanoa S.p.A.
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 5314]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.45609 del 17/06/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 18770 del 23/06/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Società ABBANO S.p.A., con nota prot. n. 72637 del 28/04/2020 (allegata), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_ante.MATTM.RU.U.45609 del 17/06/2020 (allegata), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 17/06/2020 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 01/08/2020).

A codeste Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codeste Soprintendenze ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma gli stessi Uffici dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A".

Si deve, altresì, evidenziare a codeste Soprintendenze ABAP che sul progetto di cui trattasi la

2



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Società ABBANOVA S.p.A. ha già presentato l'11/09/2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una istanza ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006. La predetta Valutazione si è conclusa con il provvedimento dello stesso Ministero prot. n. m_ante.DVA.RU.U.30390 del 21/11/2019, sulla base del Nota tecnica prot. n. m_ante.DVA.RU.Int.29894 del 15/11/2019 (che si allegano), con il quale provvedimento è stato stabilito che "... in esito alle valutazioni svolte, si rende quindi necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte attraverso, quantomeno, la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ...".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari e a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, i propri pareri endoprocedimentali sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro dei suddetti pareri endoprocedimentali, si evidenzia alle Soprintendenze ABAP che gli stessi pareri dovranno essere inoltrati a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando i pareri tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, i medesimi dovranno essere trasmessi al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP i pareri endoprocedimentali saranno trasmessi a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si chiede che gli stessi siano conformi, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codeste Soprintendenze ABAP di Cagliari e di Sassari al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal co. 8 dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@benicurali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21151 del 15/07/2020, ha richiesto alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come chiesto con la nota del 23/06/2020 sopra citata;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 7189 del 29/07/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 18770 del 23.6.2020 (nostro prot. n. 5855 di pari data) e al successivo sollecito di codesta Direzione Generale prot. 21151 del 15.7.2020, agli atti con prot. 6692 del 16.7.2020, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, vista



la nota di questa Soprintendenza prot. n. 2201/2019, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Documento di valutazione archeologica preventiva, con allegata la carta del rischio archeologico;
- Planimetria vincoli e interferenze;

In primo luogo, si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata (dott.ssa [omissis], iscrizione all'elenco MiBACT degli operatori abilitati all'esercizio dell'archeologia preventiva n. [omissis]).

Si rileva inoltre che tale documentazione venne già trasmessa a questa Soprintendenza nell'ambito della verifica archeologica preventiva, di cui all' art. 25 del D. Lgs. 50/2016, con prott. 11143 del 13.9.2018 e 926 del 24.1.2019. In relazione a tale richiesta questo Ufficio licenziò il riscontro di cui al prot. 2201 del 21.2.2019.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

In territorio comunale di Macomer:

- tangente il tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis , nella sua parte finale, il Nuraghe Succurronis (D.M. 11.10.1980);
- circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis il Nuraghe Sa Mura de Bara (D.M. 24.3.1981);

In territorio comunale di Sindia:

- circa 670 m a sud- est del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis il Nuraghe Friorosu (D.M. 9.8.1967);

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile valutare la presenza dei beni in oggetto.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito:

In territorio comunale di Macomer:

- circa 100 m a sud del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis la Domus de Janas Succurronis (ID UNIVOCO 1045);
- circa 50 m a sud del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2331);
- circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2329);
- circa 500 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2312);
- circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2328);
- circa 880 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2326);

In territorio comunale di Sindia:

- circa 800 m a nord del tracciato della condotta S. Maria della Corta- Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2826);



- circa 200 m a sud del tracciato della condotta S. Maria della Corta- Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2825) e il Nuraghe Sa Casina (ID UNIVOCO 9000);
- circa 25 m a nord del tracciato della condotta S. Maria della Corta- Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2824) e il Nuraghe Montecodes (ID UNIVOCO 8999);
- circa 680 m a sud- est del tracciato della condotta S. Maria della Corta- Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2828);

A.2 *Richieste di documentazione integrativa*

Non si ritiene necessario richiedere ulteriore documentazione.

A.3 *Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

A.3.1 *Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)*

La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto individua aree con rischio archeologico basso, medio e alto.

In particolare si evidenzia che il tracciato dei lavori presenta rischio Archeologico Basso per la maggior parte dei lavori, fatta eccezione per alcuni tratti posti nelle prossimità di monumenti con rischio archeologico alto (Nuraghe Succorronis- Domus de Janas di Bara, Nuraghe Monte Code, S. Maria di Corte) e altre con rischio archeologico medio.

Si evidenzia che gli scavi in progetto avranno il fine di sostituire le vecchie condotte e quindi saranno effettuati in adiacenza di queste, interessando quindi in gran parte aree già sottoposte a scavi durante l'impianto della condotta originaria.

A.3.2 *Conclusioni relative al patrimonio archeologico*

Questo Ufficio, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, ritiene di confermare quanto espresso con il succitato parere prot. 2201 del 21.2.2019, che si riporta per chiarezza di lettura:

"... In considerazione dello scarsa estensione delle opere di scavo, ubicate in corrispondenza o in immediata prossimità di condotte già esistenti, questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016.

Si prescrive tuttavia che i lavori di scavo in aree con rischio archeologico alto e medio siano eseguiti sotto la costante sorveglianza archeologica, a spese del committente, di un archeologo professionista, il cui curriculum sarà preventivamente sottoposto a questo Ufficio. L'archeologo incaricato dovrà documentare l'andamento dei lavori e redigere una relazione finale, seguendo le indicazioni da parte del Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Macomer (dott. Gianluigi Marras, 079 2067448, gianluigi.marras@beniculturali.it). Qualora nel corso dei lavori vengano in luce elementi archeologicamente rilevanti, la Soprintendenza potrà richiedere l'effettuazione di sondaggi di scavo a spese del committente, ovvero modifiche progettuali al fine di preservare eventuali emergenze archeologiche di rilevanza.

Lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi di controllo sui lavori e di dettare ogni ulteriore prescrizione atta a [a] tutelare il patrimonio archeologico dello Stato. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con almeno 10 giorni di anticipo.

Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti."

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni architettonici

Non sono presenti beni oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice di competenza di questo Ufficio;

- *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs 42/2004: I fabbricati e serbatoi oggetto di intervento risalgono agli anni '50 e '60 del Novecento, pertanto non rispettano il requisito*



temporale che ne determinerebbe l'inclusione tra i beni di cui all'art.10. Nelle relazioni di progetto sono citati fontanili e abbeveratoi, ma per tali manufatti non sono indicati eventuali interventi di cui possano essere oggetto.

Beni paesaggistici

L'area interessata dall'intervento non ricade all'interno di ambiti tutelati per effetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004, ma è gravata da vincoli ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice (lettere c, g, h).

In base alle norme di attuazione del P.P.R. della Sardegna, approvato nel 2006, l'area interessata dall'intervento è riferibile alle classificazioni di cui agli artt. 22, 23, 24 del P.P.R. (aree naturali e subnaturali), artt. 25, 26, 27, del P.P.R. (aree seminaturali), artt. 28, 29, 30 del P.P.R. (aree ad utilizzazione agro-forestale).

E' da segnalare inoltre che l'intervento interessa i seguenti siti di protezione ambientale:

- ZPS – “Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali” (Zona a Protezione Speciale 2014 SiteCode: ITB023050 – Rete Natura 2000);
- Zona SIC – “Altopiano di Campeda” (SiteCode: ITB021101 – Rete Natura 2002);
- IBA (Important Bird Area) “Altopiano di Campeda”, il cui perimetro differisce in parte da quello della sopraccitata zona SIC.

Oltre a queste, si riscontrano due ulteriori zone, all'interno della vasta area boschiva in località “Cresta Lada”, sottoposte a Gestione Speciale da parte dell'Ente Foreste.

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione prodotta è corrispondente a quella richiesta per la presente fase progettuale.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Beni architettonici

L'intervento sembra non interessare beni architettonici tutelati, ma nelle prossime fasi progettuali si dovranno verificare nel dettaglio eventuali interventi che incidano su strutture storiche (vasche, bocche d'acqua, prospetti murari, ecc.) o altri manufatti presenti alle sorgenti o su abbeveratoi e fontanili.

Beni paesaggistici

L'intervento può incidere su beni paesaggistici e su aree vincolate ai sensi della Parte III del Codice soltanto nella fase di esecuzione, al momento della predisposizione del cantiere o con il transito dei mezzi in aree boscate o con vegetazione di pregio, e per tale motivo dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori, in particolare con ripristino della vegetazione ed eventuale reimpianto di alberature per cui si renda necessaria la rimozione. Non si rilevano invece criticità riguardo l'evidenza e l'impatto sul contesto paesaggistico delle opere finite, in quanto esse consistono in condutture interrato, con tracciati in linea di massima corrispondenti a quelli già esistenti.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, non rileva particolari criticità relativamente all'incidenza delle opere sui beni tutelati presenti nel territorio interessato dai lavori e ritiene che l'intervento nel suo complesso non possa produrre impatti significativi sotto il profilo paesaggistico e per quanto attiene la tutela dei beni culturali. Questo Ufficio si riserva tuttavia di esprimere il parere di competenza, a seguito della presentazione del progetto definitivo/esecutivo, nell'ambito degli specifici procedimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 2201 del 21/02/2019 (citata nel sopra riportato parere endoprocedimentale del 29/07/2020), a riguardo della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha comunicato quanto segue alla ABBANOVA S.p.A. – Settore Complesso Gestione Attività delle Perdite:

< In riscontro alla nota di codesta Società, ai nostri atti con prott. 11143 del 13.9.2018, con cui si trasmetteva lo Studio di verifica archeologica preventiva, di cui all' art. 25 del D. Lgs 50/2016, dei lavori in oggetto [nota della Direzione generale ABAP: leggasi come “Attuazione intervento di ‘Sant’Antioco –



Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer' – ID e.26"'], e alla successiva trasmissione della documentazione integrativa richiesta (prot. 926 del 24.1.2019), dopo aver esaminato la relazione archeologica, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

L'analisi bibliografica, cartografica e d'archivio e le ricognizioni dirette effettuate durante la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta dalla dott.ssa [omissis] (iscrizione all'Elenco MiBACT n. [omissis]), hanno evidenziato che il tracciato dei lavori presenta rischio Archeologico Basso per la maggior parte dei lavori, fatta eccezione per alcuni tratti posti nelle prossimità di monumenti con rischio archeologico alto (Nuraghe Succorronis - Domus de Janas di Bara, Nuraghe Spurlò, Domus de Janas Funtana de Giaga, Nuraghe Monte Code, S. Maria di Corte) e altre con rischio archeologico medio (Nuraghe Sa Ucchiusura B).

In considerazione dello scarsa estensione delle opere di scavo, ubicate in corrispondenza o in immediata prossimità di condotte già esistenti, questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016.

Si prescrive tuttavia che i lavori di scavo in aree con rischio archeologico alto e medio siano eseguiti sotto la costante sorveglianza archeologica, a spese del committente, di un archeologo professionista, il cui curriculum sarà preventivamente sottoposto a questo Ufficio. L'archeologo incaricato dovrà documentare l'andamento dei lavori e redigere una relazione finale, seguendo le indicazioni da parte del Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Macomer (dott. Gianluigi Marras, 079 2067448, gianluigi.marras@beniculturali.it). Qualora nel corso dei lavori vengano in luce elementi archeologicamente rilevanti, la Soprintendenza potrà richiedere l'effettuazione di sondaggi di scavo a spese del committente, ovvero modifiche progettuali al fine di preservare eventuali emergenze archeologiche di rilevanza.

Lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi di controllo sui lavori e di dettare ogni ulteriore prescrizione atta a [æ] tutelare il patrimonio archeologico dello Stato. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con almeno 10 giorni di anticipo.

Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti >;

considerato che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP ha espresso il seguente contributo istruttorio, con nota prot. interno n. 22912 del 31/07/2020, in merito a quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 29/07/2020 sopra citato:

< In riscontro alla nota prot. n. 18770 del 23.06.2020 con la quale codesto Servizio V ha chiesto il contributo istruttorio relativo alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio prende atto di quanto comunicato con nota prot. n. 7189 del 29.07.20 dalla competente Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro, che in merito alla situazione vincolistica dei beni architettonici dell'area oggetto d'intervento, ha così relazionato: Beni Architettonici " Non sono presenti beni oggetto di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice [...]"; Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/04: " I fabbricati e serbatoi oggetto di intervento risalgono agli anni '50 e '60 del Novecento, pertanto non rispettano il requisito temporale che ne determinerebbe l'inclusione tra i beni di cui all'art. 10. Nelle relazioni di progetto sono citati fontanili e abbeveratoi, ma per tali manufatti non sono indicati eventuali interventi di cui possano essere oggetto. "

Pertanto, quanto sopra premesso, tenuto conto di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza che rileva che : "L'intervento sembra non interessare beni architettonici tutelati", si concorda circa l'opportunità che: "nelle prossime fasi progettuali si dovranno verificare nel dettaglio eventuali interventi che incidano su strutture storiche (vasche, bocche d'acqua, prospetti murari, ecc.) o altri manufatti presenti alle sorgenti o su abbeveratoi e fontanili. " >;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23347 del 05/08/2020, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come chiesto con la nota del 23/06/2020 sopra citata;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 22412 del 06/08/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 18770-P del 23/06/2020 (ns. prot. n.17505-A del 23/06/2020) ed alla successiva nota di sollecito prot. n. 21151-P del 15/07/2020 (ns. prot. n. 20131-A del 15/07/2020), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, si comunicano le valutazioni di competenza, relative alle sole opere ricadenti nel Comune di Scano Montiferro (OR).

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO – Funzionario responsabile dott. Alessandro Usai

Nell'ambito del territorio di Scano Montiferro, e quindi della provincia di Oristano che ricade nella competenza di questo Ufficio, il progetto esaminato comprende esclusivamente lavori di adeguamento della stazione di pompaggio presso le sorgenti in loc. Sant'Antioco. Il sito non è conosciuto come area d'interesse archeologico e i lavori previsti non comportano scavi o altri interventi sul sottosuolo. Non sono invece previsti interventi sulle condotte esistenti tra la stazione di Sant'Antioco in territorio di Scano e quella di Crasta Lada in territorio di Macomer (NU).

Pertanto lo scrivente ritiene che il progetto esaminato non abbia rilevanza archeologica.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO – Funzionario responsabile arch. Stefano Montinari

L'opera in progetto consiste nella manutenzione straordinaria della condotta adduttrice per Macomer che si sviluppa per circa 12 km nel territorio dei Comuni di Scano Montiferro, Macomer e Sindia.

Relativamente al territorio di stretta competenza, le opere riguardano l'adeguamento della stazione di pompaggio di Sant'Antioco (revamping), meglio rappresentata alle pagine 8 e 9 dell'elaborato "ESR012R0 Relazione Paesaggistica" e le opere sono meglio descritte alle pagine 14-17 dell'elaborato "ESR001R1 Relazione Generale 1".

Sostanzialmente si prevedono le seguenti opere:

- sostituzione delle elettropompe in numero di 2+1;
- sostituzione dei due trasformatori MT/BT a olio con trasformatori in resina;
- nuovo quadro elettrico generale di BT contenente quadri dell'Inverter/soft-starter; quadri delle n. 3 pompe, sottoquadri per: luci e servizi; pompa alimentazione Scano; Fontanelle nonché quadro di interfaccia del TLC;
- rifiniture e pitturazione generale dell'edificio.

che risultano di nessun impatto dal punto di vista paesaggistico.

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Nel territorio di competenza l'impianto non interferisce con aree interessate da decreti di notevole interesse pubblico né in termini di incidenza né di prossimità.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Nel territorio di competenza l'impianto non interferisce con aree gravate da vincoli ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Il tratto in progetto ricade in alcune aree appartenenti alle "Componenti del paesaggio con valenza ambientale" ex art.21 delle NTA del PPR Sardegna, riconducibili ad ambiti di "aree ad utilizzazione agro-forestale" e "aree naturali e sub-naturali".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

B.2. *ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO*

Le opere previste nel tratto di competenza non determinano alcun rilevante impatto dal punto di vista paesaggistico.

B.3. *RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE*

Non si richiede documentazione integrativa.

B.4. *CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI*

Sotto il profilo specifico della tutela dei beni paesaggistici, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che l'intervento in progetto non sia suscettibile di generare impatti significativi sulle diverse tipologie di componenti di paesaggio tutelate ai sensi della parte terza del Codice di settore.

C. *AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO*

Nel territorio di competenza, non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità e si ritiene di affermare, relativamente al profilo della tutela architettonica, che il progetto non abbia alcuna interferenza con il patrimonio architettonico tutelato dalla Parte Seconda del Codice di Settore.

D. *PARERE ENDOPROCEDIMENTALE*

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio ritiene che il progetto in argomento possa essere escluso dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 24/08/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, di quanto espresso dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 29/07/2020 e del 06/08/2020, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, comunicando, pertanto, di rimanere in attesa del contributo istruttorio chiesto al Servizio II con la nota del 23/06/2020 sopra citata, non avendo evidenziato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel proprio parere endoprocedimentale del 06/08/2020 impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale di cui ai beni architettonici di competenza del Servizio III della Direzione generale ABAP. Il Servizio III, per le vie brevi il 24/08/2020, ha concordato per quanto di competenza con quanto evidenziato dalla suddetta Soprintendenza ABAP di Cagliari;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 24921 del 25/08/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 7189 del 29.07.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (prot. 22807 del 30.07.2020 di questa Direzione) e alla nota prot. 22412 del 06.08.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (prot. 24294 del 17.08.2020 di questa Direzione) che, in risposta alla nota 18770 del 23.06.2020 e ai successivi solleciti prot. 21151 del 15.07.2020 e prot. 23347 del 05/08/2020 del Servizio V di questa Direzione, trasmettono i propri pareri endoprocedimentali di competenza in merito all'intervento in oggetto.

Al riguardo, sulla base della documentazione resa disponibile dal committente (e comprensiva di valutazione archeologica preventiva, carta del rischio archeologico e planimetria vincoli e interferenze) e degli approfondimenti effettuati dagli Uffici competenti, si rileva quanto segue:

- il territorio della SABAP-CA risulta interessato esclusivamente dai lavori di adeguamento della stazione di pompaggio presso le sorgenti in loc. Sant'Antioco (Scano Montiferro - OR), in rapporto alla quale non sono note evidenze di rilievo archeologico;*
- nel territorio della SABAP-SS, il tracciato dell'opera interessa aree nelle quali ricadono beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (artt. 10 e 45), ovvero il*



Nuraghe Succurronis (D.M. 11.10.1980), tangente al quale si posiziona il tracciato della condotta Crasta Lada - Succurronis, nella sua parte finale, e il Nuraghe Sa Mura de Bara (D.M. 24.3.1981), localizzato a circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada-Succurronis.

Lungo lo stesso tracciato, inoltre, si localizzano numerosi beni archeologici registrati nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", ovvero, nel territorio comunale di Macomer:

- circa 100 m a sud del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis la Domus de Janas Succurronis (ID UNIVOCO 1045);*
- circa 50 m a sud del tracciato della condotta Crasta Lada- Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2331);*
- circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada - Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2329);*
- circa 500 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada - Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2312);*
- circa 900 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada - Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2328);*
- circa 880 m a nord del tracciato della condotta Crasta Lada - Succurronis un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2326);*

nel territorio comunale di Sindia:

- circa 800 m a nord del tracciato della condotta S. Maria della Corta - Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2826);*
- circa 200 m a sud del tracciato della condotta S. Maria della Corta - Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2825) e il Nuraghe Sa Casina (ID UNIVOCO 9000);*
- circa 25 m a nord del tracciato della condotta S. Maria della Corta - Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2824) e il Nuraghe Montecodes (ID UNIVOCO 8999);*
- circa 680 m a sud- est del tracciato della condotta S. Maria della Corta - Montecodes un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2828).*

Sulla base della carta del rischio sopra citata, il tracciato dei lavori presenta prevalentemente rischio archeologico basso, con rare eccezioni di gradazione alta (Nuraghe Succurronis, Domus de Janas di Bara, Nuraghe Monte Code, Santa Maria di Corte) e altre di gradazione media. Gli interventi di scavo in progetto, inoltre, dovranno sostituire le vecchie condotte e quindi incideranno minimamente in aree limitate e direttamente adiacenti, già peraltro sottoposte a scavi per il loro impianto.

Non rilevandosi pertanto particolari criticità in merito all'impatto sul patrimonio archeologico, questo Servizio concorda con il parere espresso da ambedue le Soprintendenze competenti sulla non necessità di assoggettare il progetto di cui trattasi alla fase di VIA più propria, con la necessità, comunque, che per la realizzazione dello stesso progetto siano preventivamente acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni previsti dal D.Lgs. 42/2004.

In particolare e per quanto attiene agli interventi ricadenti nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP di Sassari (cfr. nota del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero prot. n. 2201 del 21/02/2019), si concorda con il ritenere opportuno che, per i lavori di scavo in aree indicate a rischio alto e medio, sia attivata la costante sorveglianza archeologica a spese del committente, da parte di un archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente alla medesima competente Soprintendenza, comunicando l'inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni. Resta fermo l'obbligo di sospensione dei lavori e, in caso di scoperte fortuite, di avvisare entro 24 ore la competente Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti (art. 90-91 D.Lgs. 42/2004; artt. 822-823, 826



MJ

del Codice Civile e art. 733 del Codice Penale), qualora nel corso dei lavori venissero alla luce elementi archeologicamente rilevanti, la Soprintendenza potrà richiedere l'effettuazione di sondaggi di scavo a spese del committente, ovvero modifiche progettuali al fine di preservare eventuali emergenze archeologiche di rilevanza >;

vista la comunicazione al proponente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_ante.DVA.RU.U.30390 del 21/11/2019 - relativa agli esiti della valutazione preliminare svolta sul progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei documenti presentati dalla ABBANOIA S.p.A. (consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) -, con l'allegata "Nota Tecnica" prot. n. m_ante.DVA.RU.Int.29894 del 15/11/2019, nella quale, tra l'altro, si determina che "... In esito alle valutazioni svolte, si rende quindi necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte attraverso quantomeno, la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ...";

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente (cfr. *Studio Preliminare Ambientale*) consiste nella manutenzione straordinaria della condotta adduttrice per Macomer che si sviluppa per circa 12 km nel territorio dei Comuni di Scano Montiferro, Macomer e Sindia. L'intervento in oggetto prevede il completo rifacimento della condotta esistente, dal sollevamento di Sant'Antioco fino alla vasca di carico esistente di "Bara", nel comune di Macomer, più manufatti accessori e camere di manovra. La parte cardine del progetto è la posa in opera della nuova condotta, in affiancamento a quella esistente, che è stata suddivisa in due rami (o lotti): • Il ramo principale di 8.200 m, dal serbatoio di Crasta Lada fino al serbatoio Succorronis (655 m slm); • Il ramo secondario di 4.400 m, dal partitore per Sindia fino al serbatoio di Sindia (554 m slm). Si prevede la posa in opera di nuove condotte in fibrocemento, per la quasi totalità in adiacenza alle condotte esistenti in acciaio e cemento-amianto, all'interno dell'attuale fascia di esproprio di 6-8 m. In generale, la lista degli interventi da eseguire per i due lotti sarà per il Lotto 1 - Adduzione di Macomer: i) revamping dell'esistente stazione di sollevamento dalla sorgente di S. Antioco per una portata di concessione derivata di 80 l/s; ii) manutenzione e impermeabilizzazione del serbatoio di disconnessione e carico di Crasta Lada; iii) sostituzione della condotta di adduzione a gravità dal serbatoio di Crasta Lada al serbatoio di Succorronis ed interconnessione allo schema del Temo, con una tubazione in PVC-A DM 400 mm di sviluppo 8.206 m circa; iv) adeguamento del manufatto di manovra del serbatoio di Succorronis; v) impianto di telecontrollo e telecomando dell'intero schema di adduzione Macomer (Lotto 1) e Sindia (Lotto 2); per il Lotto 2 - Adduzione di Sindia: vi) il rifacimento del partitore in pressione per Sindia; vii) la sostituzione dell'esistente tubazione in acciaio DN 100 mm dal partitore Sindia al manufatto della sorgente di S.M. della Corte; viii) la sostituzione dell'esistente tubazione in cemento-amianto da SM della Corte al serbatoio di Sindia di M.te Codes;

considerato che parte dell'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (cfr. *Relazione paesaggistica*, p. 1), come anche ai sensi di quanto previsto e prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo, con l'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. elaborato *Planimetria dei vincoli e delle interferenze*);

considerato che non risulta ancora accertata l'eventuale esistenza di aree soggette ad uso civico e, di conseguenza, tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, negli ambiti interessati dalle opere in progetto, previa verifica del proponente sulla base dell'inventario generale delle terre civiche della Sardegna reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna, ovvero presso la competente Amministrazione comunale;

considerato che il suddetto accertamento delle aree soggette ad uso civico deve tenere conto, comunque, di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "*Norme in materia di domini collettivi*", con particolare riferimento a quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che "*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto*



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici". Come anche si deve tenere conto di quanto chiarito in merito alla suddetta disposizione dell'art. 3, comma 6 (ultimo periodo) della legge n. 168 del 2017, dall'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, ossia che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la "... congiunzione "anche", che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio ..." e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione;

considerato che il progetto di cui trattasi deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo del ricorrere dei presupposti stabiliti dalle voci dell'Allegato A n. 15 e dell'Allegato B n. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*;

considerato, che l'art. 146, commi 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, stabilisce che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione";

considerato, pertanto, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, in sede di espressione del proprio parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, dovrà verificare la compatibilità dell'intervento di cui trattasi con tutti i profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate, non esclusi, quindi, quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo - approvato il 05/09/2006 - ai sensi dell'allora vigente articolo 136, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 17, comma 3, lett. h, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, come sopra citato);

considerato che la valutazione che dovrà esprimere la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in sede di autorizzazione paesaggistica del progetto di cui trattasi, dovrà tener conto - in caso di accertamento positivo della presenza di terre gravate da usi civici nelle aree interessate dal presente progetto - anche di quanto disposto dall'art. 74, *Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici*, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"): "... 1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»";

considerato, inoltre, quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con l'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, in materia di tutela e conservazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, in quanto soggette ad usi civici, prevedendo con il relativo comma 4 - il quale modifica il sopra richiamato articolo 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 387/2001 - che l'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico rientra automaticamente nelle ipotesi in cui l'opera pubblica o di



pubblica utilità è ritenuta compatibile con l'esercizio dell'uso civico, e pertanto i relativi beni, pur gravati da uso civico, possono essere espropriati o asserviti coattivamente senza la necessità di pronunciare il mutamento di destinazione d'uso;

ritenuto che il procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alla luce dell'iter valutativo già svolto sul progetto di cui trattasi con la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sia in grado di garantire alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la possibilità di valutare adeguatamente nel dettaglio le opere previste, tramite il proprio parere obbligatorio e vincolante da rendere all'Autorità preposta alla gestione dei vincoli di tutela paesaggistica gravanti nell'area interessata;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 29/07/2020 e del 06/08/2020, sopra integralmente riportati;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte delle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra citati;

considerato il contributo istruttorio del 25/08/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 31/07/2020 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato, e quanto dal medesimo Servizio concordato, per le vie brevi, il 24/08/2020;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il cui articolo 50, *Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*, comma 1, lett. f), ha modificato integralmente l'art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica "... alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, pertanto, non al presente procedimento;

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari



MJ

definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”;

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale



ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

visto il DM del MiBACT 20 maggio 2019, n. 244, recante “*Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110*”, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 124 del 29/05/2019;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerati i pareri endoprocedimentali espressi il 29/07/2020 e il 06/08/2020 dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; acquisito il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, **la pronuncia positiva in merito all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura VIA più propria, **in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.**

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che la **ABBANO S.p.A.**, prima dell’avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione dei medesimi interventi, provvedendo alla preliminare verifica di dettaglio nelle successive fasi progettuali della eventuale incidenza delle opere previste su strutture di interesse storico (quali, per esempio, vasche, bocche d’acqua, prospetti murari, ecc.) o altri manufatti presenti alle sorgenti o su abbeveratoi e fontanili.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. 42/2004, la **ABBANO S.p.A.** deve rispettare le prescrizioni impartite ai fini della tutela archeologica e la prevenzione del relativo rischio dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 2201 del 21/02/2019 (ribadite dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. interno n. 24921 del 25/08/2020, sopra integralmente riportato), garantendo al medesimo Ufficio periferico del MiBACT una costante informativa da parte della Direzione Lavori sull’andamento dei lavori, anche al fine di consentire adeguati sopralluoghi di controllo sui medesimi lavori e, se del caso, dettare ulteriori prescrizioni atte a tutelare il patrimonio archeologico.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In ogni caso, si deve intendere che vige per tutti gli interventi previsti (in qualsiasi ambito territoriale essi ricadano, comprendendo tra gli interventi anche le opere di allestimento e gestione dei cantieri) l'obbligo di sospensione dei lavori qualora venissero alla luce elementi archeologicamente rilevanti e, in caso di scoperte fortuite, di avvisare entro 24 ore la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti (art. 90-91 D.Lgs. 42/2004; artt. 822-823, 826 del Codice Civile e art. 733 del Codice Penale), in tal caso la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio potrà sempre chiedere l'effettuazione di sondaggi di scavo a spese del committente, ovvero modifiche progettuali al fine di preservare eventuali emergenze archeologiche di rilevanza.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte III, *Beni paesaggistici*, del D.Lgs. 42/2004, la **ABBANO S.p.A.** deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - fatte salve le verifiche come sopra esposte da svolgersi a cura dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo -, conducendo, con la prescritta aggiornata *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, i necessari approfondimenti per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere previste con tutti i livelli vincolistici e di tutela paesaggistici presenti nelle aree interessate dal progetto, anche alla luce di quanto indicato per la ricognizione delle eventuali interessate terre gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 e le considerazioni in merito sopra evidenziate da questa Direzione generale ABAP, garantendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, in particolare con il ripristino della vegetazione ed eventuale reimpianto di alberature per cui si renda necessaria la rimozione.

Si rimane in attesa di una cortese e urgente assicurazione da parte della **ABBANO S.p.A.** del recepimento delle suddette prescrizioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Per Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini
Il Funzionario Delegato
arch. Piero Aebischer
(rif. delega prot. n. 23764 del 07/08/2020)

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it